

CONTENZIOSO

No al raddoppio del contributo unificato nel processo tributario

di Angelo Ginex

La **Corte Costituzionale**, con la recentissima **sentenza n. 18 del 02.02.2018**, è stata chiamata a pronunciarsi sulla **legittimità costituzionale** dell'[**articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002**](#) in riferimento all'[**articolo 111, comma 2, Costituzione**](#), laddove esso venisse applicato nel **processo tributario**.

L'articolo citato, al fine di scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie, prevede, a titolo sanzionatorio, che, *“quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”*.

Secondo i Giudici rimettenti, tale disposizione è lesiva del principio della parità delle parti di cui all'[**articolo 111, comma 2, Cost.**](#), in quanto essa dovrebbe poter colpire indistintamente sia la parte privata che quella pubblica, mentre il processo tributario è caratterizzato dalla presenza di un'amministrazione dello Stato che è esonerata dal pagamento del contributo unificato, mediante il meccanismo della **prenotazione a debito**, e quindi non assoggettata all'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a detto titolo.

La **questione** formulata, e giunta in questi termini in Consulta, è stata, tuttavia, **ritenuta inammissibile**, atteso che – secondo i Giudici costituzionali – **non si è tenuto conto** di una differente soluzione interpretativa che poggia sulla **insuscettabilità dell'applicazione estensiva o analogica al processo tributario del raddoppio del contributo unificato**, misura eccezionale e sanzionatoria, e sul **dato testuale della norma**, che limita la sua operatività al solo processo civile.

Ciò ha però permesso alla Corte Costituzionale di chiarire comunque un aspetto interessante: il **comma 1-quater dell'articolo citato**, nel comminare la sanzione del raddoppio fa espresso rinvio al **comma 1-bis** per la commisurazione dell'importo da versare e, a sua volta, quest'ultimo rinvia al precedente **comma 1**, il quale disciplina la debenza del contributo unificato **limitatamente al processo civile**.

Al contrario, la **disciplina del contributo unificato tributario** – ha osservato la Consulta – è **rintracciabile nel successivo comma 6-quater** della norma incriminata, il quale non è assolutamente richiamato dal **comma 1-quater** oggetto di censura. D'altra parte, la stessa Corte, con [**sentenza n. 78 del 07.04.2016**](#), aveva già avuto modo di precisare che i primi sei commi dell'[**articolo 13 D.P.R. 115/2002**](#) si riferiscono soltanto al **processo civile**.

Chiarito ciò, occorre rilevare che, se tale assunto opera pacificamente in sede di impugnazione presso le Commissioni tributarie regionali, **dei dubbi permangono purtroppo in relazione al giudizio di cassazione, laddove viene applicato regolarmente il raddoppio del contributo unificato.**

Ecco, dunque, che **rivive la bocciata argomentazione** con cui i giudici di seconde cure hanno rimesso gli atti alla Consulta.

Se, infatti, i **processi tributari** approdati in **Cassazione** assumono le sembianze di **processi civili**, il **raddoppio** del contributo unificato, previsto in caso di rigetto del ricorso, **non** può essere **addebitato alle amministrazioni dello Stato**, che usufruiscono della prenotazione a debito, gravando in tal modo **interamente sul contribuente** e ledendo la garanzia costituzionale di parità processuale.

A sommesso parere di chi scrive, **questa disparità di trattamento è inaccettabile**, ancorché trovi conferma nelle recentissime sentenze con cui i giudici di legittimità hanno addossato il pagamento del contributo unificato raddoppiato unicamente al contribuente (*ex multis, Cass., sentenze nn. 2545/2018; 1312/2018 e 29998/2017*).

Stante l'inesistenza di pronunce di legittimità che abbiano fatto luce su tale questione, **l'augurio è che essa riapprodi**, su rilievo d'ufficio o su istanza di parte, **nuovamente dinanzi ai giudici di legittimità costituzionale**.

OneDay Master

L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E IL RICORSO PER CASSAZIONE

Scopri le sedi in programmazione >